

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DEI VIGILI PROVINCIALI

Delibera n° 1986/1971/2621 (Consiglio) del 04/04/86

Art. 1

Attribuzioni dei vigili provinciali

L'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia svolge un servizio a mezzo di Guardie Provinciali, che assumono ufficialmente la denominazione di Vigili Provinciali, per l'espletamento delle funzioni della fauna selvatica, di repressione della caccia e pesca di frodo e di altre infrazioni che derivano da compiti assegnati dalle vigenti leggi di salvaguardia della flora e di tutela dei boschi e dell'ambiente.

Il servizio viene svolto avvalendosi, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti, della collaborazione delle guardie volontarie.

L'espletamento del servizio contempla le seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti nelle materie sopra indicate, provvedendo a prevenire e reprimere le infrazioni;
- b) attendere relativamente alle materie di competenza ai servizi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione, eseguire le notifiche, la distribuzione ed il recapito di certificati, avvisi e documenti;
- c) eseguire i servizi di carattere provinciale ordinati dall'Amministrazione Provinciale tra i quali la scorta d'onore al gonfalone della Provincia su ordine del Presidente.

I Vigili Provinciali sono Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 221 del vigente Codice di Procedura Penale.

Sono inoltre Pubblici Ufficiali ai sensi e per gli effetti del vigente Codice Penale.

Possono essere designati messi notificatori ai sensi dell'art. 273 della legge 383 del 1934 ai soli fini della notificazione degli atti relativi alle materie di competenza. La relativa nomina è approvata con decreto del Prefetto.

Art. 2

Luogo di servizio

I Vigili svolgono di norma il servizio entro i limiti territoriali della Provincia di Reggio Emilia.

I Vigili possono essere destinati dall'Amministrazione alla vigilanza di una zona oppure possono essere utilizzati per vigilanza o interventi nell'intero territorio provinciale.

Le operazioni esterne al territorio provinciale di iniziativa di singoli Vigili durante il servizio sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito in materia di competenza commesso nel territorio provinciale.

Possono essere autorizzate dall'Istruttore di cui all'art. 4 missioni fuori dal territorio provinciale per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1 comma terzo paragrafo b) del presente regolamento.

Art. 3

Organizzazione dell'attività

I Vigili sono funzionalmente inseriti nell'Unità Operativa Caccia e pesca ed il loro servizio è di norma svolto in coppia.

Ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità come agenti di Polizia Giudiziaria, rispondono della attività di vigilanza ad un "Istruttore", le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

I competenti organi dell'Amministrazione emanano le direttive generali relative all'espletamento del servizio e le trasmettono al Responsabile dell'Unità Operativa Caccia e Pesca che ne cura l'attuazione attraverso l'istruttore.

In particolare la Giunta determina la ripartizione ai fini del servizio del territorio di competenza in settori operativi cui viene assegnata di norma una coppia di vigili.

Al responsabile della Unità Operativa competono, fra l'altro, sulla base delle disposizioni emanate dagli organi provinciali, sentito l'istruttore, l'individuazione dei criteri generali per l'espletamento del servizio, l'elaborazione dei piani di intervento, il controllo del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro nonché ogni altra attività o operazione che non venga svolta direttamente dall'Istruttore.

I Vigili trascrivono giornalmente l'attività svolta su appositi fogli di presenza settimanali che vengono consegnati all'istruttore entro la settimana successiva.

Le richieste degli uffici provinciali di utilizzo di vigili provinciali al di fuori delle normali mansioni, devono essere inoltrate all'Assessore competente.

I rapporti con gli organi di informazione su ogni singolo fatto relativo all'espletamento del servizio sono tenuti dall'Assessore competente.

Art. 4 **Attribuzioni dell'istruttore**

L'Istruttore sovrintende e coordina l'attività dei Vigili.

Dello svolgimento dell'attività di vigilanza informa ai fini della organizzazione del servizio, il Responsabile dell'Unità Operativa.

Riceve inoltre dal Responsabile dell'Unità Operativa i criteri per l'attuazione delle direttive di cui all'art. 3 quarto comma del presente regolamento.

Per il complesso delle attività come sopra delineate l'istruttore provvede:

- a) a organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari controllandone l'esecuzione;
- b) a vigilare sulla condotta dei Vigili Provinciali promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività;
- c) ad accertare la regolarità delle infrazioni rilevate, rimuovendo senza ritardi le cause che hanno determinato eventuali irregolarità;
- d) ad assicurare sotto la sua personale responsabilità il regolare incasso delle riscossioni brevi manufatte dai Vigili accertandosi settimanalmente del regolare versamento nelle casse della Provincia;
- e) a curare la trascrizione e l'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle Autorità competenti;
- f) a esaminare e vistare i fogli di servizio inoltrati dai Vigili ed a rassegnarli al responsabile dell'Unità Operativa che ne curerà gli adempimenti conseguenti;
- g) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altre attività di competenza ove

necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;

h) a provvedere alla custodia dei mezzi sequestrati e alla loro trasmissione, quando previsto, alle Autorità competenti;

i) a mantenere un collegamento continuo con i Vigili, convocando anche, sentito il Responsabile dell'Unità Operativa, riunioni dove verranno discussi i problemi operativi del servizio, in modo da assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo omogeneo;

l) a raccogliere e valutare le indicazioni dei Vigili relativamente all'ottimale espletamento del servizio;

m) a segnalare la necessità di corsi di aggiornamento culturali e professionali per i Vigili;

n) a sorvegliare perché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso ai Vigili siano usati esclusivamente durante il servizio e per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene i munizionamenti e i mezzi di trasporto, nonché per questi ultimi i km percorsi, riferendo al Responsabile dell'Unità Operativa anche al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari;

o) a proporre al Responsabile dell'Unità Operativa il piano ferie dei Vigili e la programmazione del monte ore straordinarie secondo le necessità di servizio, nonché a vistare i permessi richiesti dai Vigili;

p) alla vendita della fauna secondo le indicazioni fornite dall'Economo Provinciale;

q) a curare la tenuta dei registri di cui all'art. 17.

All'Istruttore sono applicabili le disposizioni del presente regolamento relative ai Vigili Provinciali per quanto compatibili con le specifiche disposizioni previste dal Regolamento.

Art. 5

Assenza dal servizio dell'istruttore

L'istruttore deve avvisare tempestivamente il Responsabile dell'Unità Operativa in caso di assenza dal lavoro per qualsiasi motivo.

La Giunta Provinciale individua, con specifico atto, informandone il consiglio nella prima seduta, il vigile che sostituisce a tutti gli effetti l'istruttore in caso di sua assenza.

Art. 6

Compiti e doveri dei vigili

Nel territorio della Provincia i Vigili Provinciali non in servizio, assistendo o venuti a conoscenza di infrazioni di loro competenza o di avvenimenti o fatti che rendessero necessario il loro intervento ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, devono intervenire direttamente o mettersi a disposizione dell'Istruttore. Essi godono in tali casi di ogni tutela assicurativa prevista per il normale servizio.

I Vigili Provinciali sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Rientra nei doveri d'ufficio dei Vigili il concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni all'istruttore.

Debbono mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio, ed osservare l'orario di servizio.

Nell'accertare violazioni il vigile dovrà sempre contestare la precisa norma di legge violata e se il cittadino rifiutasse di dare le generalità ovvero di fornire le altre informazioni richieste, il Vigile dovrà invitare il trasgressore in ufficio per l'identificazione e per le altre formalità occorrenti.

Art. 7

Compiti e doveri particolari dei vigili

Nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 1 i Vigili sono obbligati in particolare a:

- 1) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- 2) avvalersi nell'espletamento del servizio della collaborazione delle guardie delle Associazioni volontarie e collaborare nei limiti delle proprie attribuzioni con gli organi di Polizia;
- 3) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- 4) fare riferimento nel contestare le violazioni alle disposizioni violate, fornendo ai trasgressori i chiarimenti richiesti;

- 5) redigere tempestivo rapporto sulle violazioni accertate all'Amministrazione Provinciale e alle Autorità competenti;
- 6) sorvegliare i parchi facenti parte del patrimonio provinciale per garantire la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- 7) fornire nei limiti della propria competenza le informazioni richieste dai cittadini;
- 8) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- 9) versare tempestivamente gli importi introitati per le violazioni accertate secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
- 10) compilare e consegnare all'Istruttore appena possibile, il foglio di servizio settimanale su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio espletato;
- 11) partecipare alle riunioni di lavoro e aggiornamento professionale organizzate e comandate dall'Amministrazione Provinciale;
- 12) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall'Amministrazione;
- 13) disimpegnare in genere tutti i servizi nelle materie di competenza richiesti dall'Amministrazione Provinciale;
- 14) fare rapporto senza ritardo all'Autorità Giudiziaria di ogni reato ai sensi dell'art. 2 C.P.P. salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.
- 15) informare tempestivamente attraverso l'ufficio il Presidente o l'Assessore competente degli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

I Vigili otterranno dalla Amministrazione, su richiesta, informazioni sull'esito delle infrazioni dagli stessi accertate.

Art. 8 Divieti

Ai vigili Provinciali è fatto divieto di esercitare la caccia in tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia.

L'eventuale uccisione o cattura di animali da effettuarsi per pubbliche finalità può aver luogo soltanto nel rispetto delle norme vigenti e per ordine dell'Amministrazione.

E' tassativamente proibito ai Vigili chiedere o accettare compensi, regali o servizi gratuiti da Enti o da privati a qualsiasi titolo.

I vigili non debbono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi inerenti ad argomenti che interessano il servizio.

Entrando in locali pubblici, liberi dal servizio ed anche in borghese, debbono mantenere un contegno irreprensibile, curando sempre il loro decoro.

Debbono evitare in pubblico, durante il servizio, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione.

In servizio è fatto inoltre divieto ai Vigili:

- 1) di allontanarsi dal luogo di servizio e dall'itinerario assegnati se non per validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente l'Istruttore;
- 2) di accompagnarsi, o fermarsi a parlare, con persone se non per ragioni di servizio;
- 3) di usare frasi, gesti o di compiere atti che non si addicano a persona educata;
- 4) di sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizi e, in ogni modo, per il minimo tempo indispensabile;
- 5) di attendere durante il servizio a cure estranee all'ufficio.

Art. 9 **Obbligo di obbedienza**

I Vigili Provinciali debbono obbedienza agli ordini ed alle disposizioni a loro impartiti dagli organi dell'Amministrazione, e dal Responsabile dell'unità operativa o dall'Istruttore nei limiti delle attribuzioni a questi assegnate dal presente regolamento.

Il servizio comandato dev'essere eseguito anche se l'inferiore si ritenga ingiustamente incaricato, salvo il diritto di reclamo, nelle forme di seguito indicate, dopo di aver eseguito l'ordine.

Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi ha impartito l'ordine stesso, spetterà all'Istruttore presente ovvero al più anziano, decidere in proposito.

Qualora il Vigile ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, il Vigile stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga passato per iscritto.

Il Vigile non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

Art. 10 Uniforme

I Vigili Provinciali quando sono in servizio, devono sempre vestire l'uniforme di cui all'allegato A al regolamento organico, fornita dall'Amministrazione nella foggia prescritta ed approvata nelle forme di legge mantendola pulita ed in buon stato. L'uso dell'abito può essere autorizzato dall'Assessore competente su proposta dell'Istruttore esclusivamente per disimpegnare servizi saltuari e di brevissima durata.

L'Istruttore potrà vestire l'abito borghese esclusivamente se autorizzato dall'Assessore, ove particolare temporanee esigenze lo richiedano. E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente regolamento. E' vietato altresì indossare la divisa fuori dell'orario di servizio. Il Vigile in uniforme deve:

- 1) curare la pulizia della propria divisa;
- 2) avere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l'onore della istituzione e che sia sempre confacente con il decoro dell'uniforme.

Art. 11 Comportamento del vigile in servizio

E' fatto obbligo ai Vigili Provinciali di usare durante il servizio la massima cortesia e la massima educazione con le persone cui devono rivolgersi per il servizio.

Nel contestare infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze, i Vigili dovranno mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni discussione e mai alterando il tono del discorso, invitando anzi il cittadino alla calma, qualora questi dimostrasse insofferenza all'intervento dei Vigili.

Art. 12 Residenza

I Vigili Provinciali hanno l'obbligo all'atto dell'assunzione di prendere la residenza nel Comune prescelto dall'Amministrazione ai fini del migliore espletamento del servizio.

In caso di trasferimenti d'ufficio valgono le norme stabilite dal vigente Regolamento organico del personale.

Art. 13

Orario di servizio

L'orario di lavoro settimanale potrà essere suddiviso nelle 24 ore in più turni, sia diurni che notturni, a piedi e con mezzi di trasporto, con rientro nelle rispettive sedi nella giornata stessa e con pernottamento fuori sede.

Quando necessità particolari lo richiedono, i Vigili sono tenuti a prestare servizi in eccedenza all'orario secondo le disposizioni vigenti. L'istruttore dovrà far rispettare tali esigenze. Tenuto conto della particolarità del servizio, i Vigili e l'Istruttore dovranno consentire di poter essere rintracciati in ogni momento. Quanto il giorno di riposo settimanale non coincide con il giorno festivo, il Vigile avrà diritto ad un giornata di riposo infrasettimanale secondo le disposizioni vigenti garantendo ai Vigili, almeno 2 riposi in giorno festivo su cinque consecutivi.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 14

Reperibilità

I Vigili Provinciali hanno l'obbligo della reperibilità che verrà organizzata per turni dall'Istruttore secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali.

Art. 15

Assenza dal servizio

Il vigile che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro deve darne comunicazione all'Istruttore prima dell'ora in cui si deve presentare in servizio.

Art. 16

Patrocinio legale e assicurazione

L'Amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale ai Vigili nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Generale del personale. I Vigili usufruiranno di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

Art. 17

Registri di servizio

Nell'ufficio dei Vigili e sotto la responsabilità dell'Istruttore saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:

- 1) registro di protocollo dei processi verbali,
- 2) registro di protocollo dei rapporti,
- 3) registro delle notificazioni,
- 4) registro delle quietanze,
- 5) registro di protocollo di tutti gli affari trattati relativamente alle infrazioni,
- 6) registro del materiale sequestrato,
- 7) registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni,
- 8) registro di carico e scarico del materiale.

I registri, composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti, saranno verificati e vistati su richiesta degli uffici competenti e assegnati all'Archivio non appena la loro conservazione nell'ufficio non sia più necessaria.

Nell'ufficio vengono inoltre conservati le disposizioni di servizio, le leggi e i regolamenti relativi alla materia di competenza nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.

Art. 18

Tessera di riconoscimento - placca matricola

I Vigili sono muniti di una tessera di riconoscimento, su modello approvato dalla Giunta Provinciale, vidimata dal Presidente e dal Segretario Generale che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta occorrendo dimostrare la loro qualifica. Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca-matricola. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio.

Art. 19

Dotazione uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi in dotazione devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.

Per ogni mezzo verrà tenuto apposito libretto di servizio sul quale verranno riportati giornalmente gli itinerari, le percorrenze

chilometriche, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo. Periodicamente l'Istruttore deve controllare e vistare il libretto. E' vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi in dotazione a persone estranee al servizio e apportare ai mezzi, se non autorizzata, alcuna modificazione.

I lavori di manutenzione e riparazione devono essere subito segnalati all'Istruttore che, avuta l'autorizzazione del Responsabile dell'Unità Operativa, proporrà le riparazioni autorizzate. Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.

L'Istruttore nei casi urgenti può autorizzare l'uso del mezzo privato. L'uso di natanti è subordinato all'adozione delle disposizioni di sicurezza stabilite dalla legge.

E' compito del Vigile cui è assegnato in uso il mezzo curarne la custodia e la normale manutenzione con responsabilità per danni e guasti causati da imperizia e negligenza.

Quando le necessità lo richiedono, potranno essere utilizzati i segnali distintivi, previsti dall'art. 595 del D.P.R. 420/1959, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 20 Dotazione delle armi

I Vigili provinciali sono dotati di rivoltella e di fucile dei tipi e calibri consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore con relative munizioni. Dette armi e munizioni sono consegnate a titolo di detenzione e di uso e l'Amministrazione Provinciale rimane l'unica legittima proprietaria. Le armi sono consegnate per la difesa personale e per l'abbattimento di animali nei singoli casi in cui venga deciso l'intervento delle Autorità competenti.

Ai vigili incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamenti per la detenzione e l'uso delle armi. I vigili possono custodire a casa, previa la denuncia di cui all'art. 28 R.D. 18/6/1931 n. 773, e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione. In ogni caso occorre che i Vigili siano in possesso della licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 del R.D. 18/6/1931 suddetto.

Art. 21 Acquisto e assegnazione delle armi o delle munizioni

L'Economo cura la consegna delle armi e delle munizioni all'Istruttore

per l'assegnazione ai Vigili.

Sarà cura dell'Economo tenere aggiornati:

- l'inventario delle armi con indicazione del numero di matricola, del calibro, della marca e della nazionalità della stessa, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza e con l'indicazione e la sottoscrizione degli assegnatari;
- il carico e lo scarico delle munizioni assegnate all'Istruttore per la distribuzione dei Vigili.

Art. 22

Responsabilità personale e deposito temporaneo

L'arma d'ordinanza è personale e personale è la responsabilità che da essa deriva. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri Vigili nel corso di operazioni di servizio. A richiesta del Vigile l'arma può essere depositata nell'armeria collocata nell'ufficio per la custodia temporanea.

Sarà cura dell'Istruttore tenere aggiornato il registro delle armi e munizioni ricevute in deposito temporaneo e delle riconsegne con indicazione del giorno e dell'ora dell'operazione e la duplice sottoscrizione di chi consegna e chi riceve.

Art. 23

Divieto di portare armi non in dotazione

E' tassativamente vietato ai Vigili Provinciali portare in servizio armi non in dotazione fatta eccezione per le armi lunghe, per particolari servizi, quando autorizzate dall'Istruttore.

Art. 24

Comportamento con l'arma al seguito

L'arma al seguito impone al Vigile l'obbligo ad un comportamento di estrema responsabilità e vieta, sotto qualsiasi forma, ogni manifestazione esteriore ed esibizionistica. In abito borghese, essa deve essere opportunamente occultata.

E' vietato estrarre l'arma alla presenza di altri senza giustificato motivo. Le operazioni di caricamento, pulizia e controllo dell'arma debbono essere effettuate, per quanto possibile, in luogo idoneo e non presenza di altre persone.

Art. 25
Addestramento ed esercitazioni al tiro

Su segnalazione dell'Istruttore l'Amministrazione autorizza le esercitazioni al tiro, alle quali i Vigili sono obbligati a partecipare. L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale. Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato all'Istruttore.

Art. 26
Manutenzione e pulizia delle armi

Spetta al Vigile la pulizia e la semplice manutenzione delle proprie armi d'ordinanza, fermo restando l'importo spesa a carico dell'Amministrazione Provinciale per le riparazioni di danni a parti meccaniche non attribuibili ad incuria o a manomissioni. All'Istruttore compete il controllo per la verifica dello stato di conservazione delle armi.

Art. 27
Tipo di munizionamento

Il munizionamento da impiegare è stato stabilito dalla Giunta su proposta dell'Istruttore.

Per gli interventi di riequilibrio biologico, sanitario o di pubblica incolumità possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti e anestetizzanti.

Ad ogni Vigile viene assegnata, a corredo dell'arma di ordinanza, una scatola di 25 cartucce che deve essere conservata come riserva permanente.

L'Amministrazione Provinciale provvede all'acquisto delle munizioni che vengono assegnate all'Istruttore dall'Economo e custodite presso l'armeria.

E' compito dell'Istruttore la tenuta del registro delle assegnazioni delle munizioni ai vigili.

Art. 28
Ritiro temporaneo dell'arma in dotazione

La Giunta Provinciale, per ragioni cautelative, può procedere al ritiro temporaneo delle armi in dotazione ai singoli Vigili nei casi di : malattie gravi e prolungate, assenza continuativa dal servizio o in attesa di provvedimenti disciplinari riguardanti l'uso delle armi.

Art. 29
Obbligo della riconsegna dell'arma e del munizionamento

La cessazione definitiva dal servizio obbliga il Vigile alla immediata riconsegna delle armi d'ordinanza e del loro munizionamento.

Art. 30
Armi sequestrate

Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

Art. 31
Uso degli apparati ricetrasmittenti

Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio, con la massima cura ed esclusivamente da parte dei Vigili, dell'Istruttore, nonché del Responsabile dell'Unità Operativa in caso di necessità.

Per effettive esigenze di servizio l'istruttore potrà autorizzare l'utilizzo temporaneo di apparati ricetrasmittenti ad estranei all'Amministrazione. Il Vigile a cui è stato assegnato l'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati, compreso il caso di denuncia per uso in trasmissione di linguaggio contrario alla pubblica decenza o contenente frasi o parola ingiuriose, scurrili o denigratorie a chiunque riferite; inoltre sarà soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento organico.

Art. 32
Materiali

Il materiale di uso comune viene custodito, ai sensi dell'art. 4/42 del Regolamento generale, esclusivamente presso appositi depositi. Del materiale e dei relativi movimenti dovrà essere tenuto nota nell'apposito registro.